

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 625

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEIDDA, MONTARULI, LUCA DE CARLO, VARCHI, ACQUAROLI, CARRETTA, CIABURRO, DONZELLI, MASCHIO, ZUCCONI, ROTELLI**

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di riscatto del periodo del corso di studio universitario a fini pensionistici

*Presentata il 14 maggio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di modificare l'istituto del riscatto del corso di laurea, che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

In particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, consente a chiunque abbia conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato di corrispondere all'INPS quanto dovuto a titolo di oneri previdenziali, per l'intero periodo di durata legale del corso di studi. Allo stato attuale, il costo di una simile operazione varia in ragione del regime previdenziale in cui è inquadrato il richiedente all'atto di presentazione della relativa istanza, con la conseguenza che, il più delle volte, gli aventi diritto preferiscono non richiedere il sud-

detto beneficio a causa dell'eccessivo costo dell'operazione.

È evidente, però, che favorire il ricorso a un simile beneficio, rendendolo meno oneroso, consentirebbe di agevolare il collocamento a riposo dei soggetti che abbiano quasi maturato il requisito temporale richiesto, con ricadute dirette sull'occupazione, soprattutto giovanile, nonché sul flusso di cassa dell'ente previdenziale.

La presente proposta di legge, pertanto, intende modificare il citato articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, al fine di consentire a tutti i giovani, per i quali i tempi di accesso al mercato del lavoro hanno subito un netto slittamento in avanti nel tempo, una più agevole maturazione del requisito contributivo utile per ottenere la liquidazione dell'assegno previdenziale. Ciò

in considerazione del fatto che, da ultimo, anche la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile, in ragione di un aumento della speranza di vita.

In particolare, con la presente proposta di legge, si prevede: *a)* per i nati dopo il 1980 che hanno un reddito imponibile annuo inferiore a 15.000 euro, il riscatto gratuito del primo anno e, per ciascuno degli anni successivi, la possibilità di riscatto a fronte del versamento di un contributo pari a quello stabilito per i soggetti inoccupati; *b)* per i soggetti non in possesso del predetto requisito anagrafico, la facoltà di chiedere il riscatto a fronte del versamento, per ogni anno, di un contributo pari a quello stabilito per i soggetti inoccupati ovvero di quello calcolato avuto riguardo al proprio reddito attuale; *c)* per i nuovi immatricolati, la possibilità di versare annualmente, insieme alle tasse universitarie,

un'anticipazione pari al 50 per cento dell'onere contributivo stabilito per i soggetti inoccupati.

L'obiettivo principale del presente intervento normativo dunque è quello di rendere il sistema di riscatto degli anni di laurea più equilibrato e conforme al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione: infatti, da un lato si consente ai soggetti prossimi al raggiungimento dell'età pensionabile di riscattare gli anni in questione ad un costo nettamente inferiore rispetto a quello attuale; dall'altro lato, si prevede, in favore dei nati dopo il 1980, una compensazione, seppur minima, costituita dall'esenzione per il primo anno di corso di studi, per non aver avuto la possibilità di accedere in maniera agevole e in tempi relativamente brevi al mercato del lavoro, peraltro ormai caratterizzato da una forte precarietà.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dai seguenti:

« 5. L'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, è costituito:

*a)* per i soggetti nati dopo il 1980 e che sono in possesso di un reddito personale annuo non superiore a 15.000 euro, con riferimento agli anni successivi al primo del corso legale di studio universitario o equipollente, dal versamento di un contributo determinato ai sensi del quarto periodo del comma 5-*bis*; per il primo anno, il relativo onere è posto a carico dello Stato;

*b)* per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, con riferimento a tutti gli anni del corso legale di studio universitario o equipollente, dal versamento del medesimo contributo ovvero dal versamento di un importo determinato applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, avuto riguardo alla contribuzione degli ultimi dodici mesi, a scelta del richiedente.

5.1. I soggetti che, all'atto della richiesta di riscatto, sono iscritti a una cassa di previdenza autonoma devono versare a quest'ultima i relativi oneri, calcolati secondo le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, con conseguente integrazione della relativa posizione previdenziale.

5.2. Fermo restando quanto disposto dalla lettera *b)* del comma 5, i soggetti che si iscrivono a un corso di laurea dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, possono, all'atto del versamento delle tasse universitarie, corrispondere, per ciascun anno di iscrizione, un importo pari al 50 per cento del contributo

determinato ai sensi del quarto periodo del comma 5-*bis*, a titolo di anticipazione contributiva. In tal caso, il riconoscimento dell'intero periodo di durata legale del corso di studi ai fini previdenziali è subordinato al completamento della procedura di riscatto, conseguente al versamento della residua parte del contributo ».

